



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 20/07/2023 da CORSINI MARCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Strozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nereto (TE), alla Via Rote, n. 14, in forza di procura allegata al ricorso;

-ricorrente-

oggetto: apertura liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII. Ed invero, il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in Martinsicuro (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, nonché di essere titolare del diritto di proprietà esclusiva su un immobile, costituente unico bene liquidabile del proprio patrimonio, sito nel medesimo comune, dati che consentono di ritenere che egli abbia, ai fini della suddetta norma, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del circondario del Tribunale di Teramo ancorché egli viva attualmente per lavoro in Svizzera. Si può infatti fondatamente evincere dai predetti dati che Martinsicuro sia il luogo in cui egli continua ad esercitare abitualmente ed in modo riconoscibile ai terzi la gestione dei suoi interessi. Ed infatti l'art. 27, co. 2 CCII ha recepito la nozione di centro degli interessi principali di matrice europea di cui all'art. 3 Reg. UE 848/2015 secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore in relazione alle procedure di insolvenza è il luogo in cui questi esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso ed alla documentazione ad esso allegata, devono ritenersi depositati nel caso in esame previo rilievo che la mancata indicazione dei



domicili digitali dei creditori e dei titolari di diritti sui beni del debitore non costituisce causa di inammissibilità della domanda, ad eccezione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente – che pertanto dovranno essere depositate, su ordine di questo Tribunale, entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. c) CCII – in luogo delle quali il ricorrente ha tuttavia depositato le buste paga relative al periodo 2019-2023.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Arnaldo Sperandii, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato di essere, attualmente, lavoratore subordinato nel settore della ristorazione ed alberghiero nonché di essere stato e di essere socio di società di capitali e di una cooperativa sociale cancellate o inattive.

Sussiste altresì la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo al ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 396.212,60 (importo comprensivo delle spese di procedura stimate in euro 26.373,35, da rideterminarsi a seguito di liquidazione del compenso dell'OCC ex art. 275 CCII) il ricorrente percepisce uno stipendio mensile netto medio di euro 2.250,00 circa, è gravato da spese di sostentamento (comprensive dell'assegno di mantenimento della figlia minore posto a suo carico in sede di separazione dalla coniuge di euro 580,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, delle spese di locazione in Svizzera di euro 400,00 mensili e dell'assicurazione obbligatoria svizzera) di circa euro 2.180,00 mensili (con conseguente residuo disponibile di circa euro 870,00 mensili), è titolare di un unico immobile sottoposto a procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Teramo ed è titolare di un conto corrente e di una carta di debito ricaricabile sui quali viene accreditato il suo stipendio aventi saldi esigui, di due carte Postepay aventi saldo negativo e di un libretto postale avente saldo pari ad euro 10,07 al 31/12/2021 (per cui cfr. attestazione di Poste Italiane s.p.a. del 06/04/2023 in atti).

Non ostano all'apertura della liquidazione controllata – per la quale la vigente disciplina non prevede la necessità di vaglio della eventuale sussistenza di atti di frode dei creditori compiuti dal debitore e di eventuali profili di non meritevolezza dello stesso debitore – la iscrizione a carico del ricorrente, sul relativo casellario giudiziale, della sentenza di condanna del Tribunale di Ascoli Piceno del 11/10/2017 e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444, 445 c.p.p. del Tribunale di Teramo del 16/05/2019.

Rimane tuttavia ferma, a prescindere dal deposito in data 15/01/2023 da parte del ricorrente di una istanza di estinzione del reato ex art. 10 d. l.vo n. 74/2000 ex art. 460, co. 5 c.p.p., la necessità di vaglio della incidenza delle richiamate iscrizioni in seno al futuro giudizio di accertamento della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla esdebitazione di diritto del ricorrente ex art. 280 CCII. Ciò posto, la proposta prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare di proprietà del debitore, il cui valore risulta stimato in complessivi euro 149.408,28 nella domanda secondo i valori OMI e che tuttavia è sottoposto ad esecuzione forzata (r.g. es. imm. n. 11/2022) pendente dinanzi al Tribunale di Teramo.

Tale procedura deve essere sospesa salva la sua perseguibilità da parte del creditore fondiario ex art. 41, co. 2 TUB. Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Tale norma deve essere



ritenuta applicabile in via estensiva alla liquidazione controllata in ottica di interpretazione sistematica dell'art. 270, co. 5 CCII, tenuto conto che l'art. 270, co. 5 CCII richiama *sic et simpliciter* l'art. 150 CCII in tal modo evidenziando come il rapporto tra liquidazione controllata e procedure esecutive individuali sia parificabile al rapporto che intercorre tra liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali. Una differente interpretazione del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII renderebbe priva di contenuto, per la procedura di liquidazione controllata, la clausola di salvaguardia "*salva diversa disposizione di legge*" contenuta nell'art. 150 CCII espressamente richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII. Va tuttavia precisato che la sede nella quale il creditore fondiario potrà soddisfare in via definitiva il proprio credito sarà soltanto quella concorsuale della liquidazione controllata.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame per il ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che la somma di euro 2.180,00 mensili percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa alla liquidazione in quanto necessaria al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare, costituito, di fatto, oltre che dal ricorrente, dalla sola figlia minore, stante la intervenuta separazione dalla coniuge ancora figurante nel suo stato di famiglia.

Eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 2.250,00 dallo stesso percepito a titolo di retribuzione mensile netta dovranno essere incamerate dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione del saldo del conto corrente in essere presso la UBS Privatkonto n. CHF CH70 0020 8208 1304 8540 Z, di euro 800,00 al 31/12/2022, transitando su detto conto soltanto lo stipendio del ricorrente ed i pagamenti dei canoni di locazione e delle rate della assicurazione svizzera, nonché il saldo della carta di debito ricaricabile Mooney n. 1405174, sulla quale transita parte dello stipendio del ricorrente per pagamenti vari, al 22/01/2023 di euro 135,30, in quanto necessari al sostentamento del ricorrente.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CORSINI MARCO (c.f. CRSMRC68L06A4620), nato in Ascoli Piceno (AP) il 06/07/1968 e residente in Martinsicuro (TE), alla via Roma n. 655;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Arnaldo Sperandii;



visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 11/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, fatta salva la sua proseguibilità su impulso del creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 t.u.b. da accertarsi da parte del Giudice dell'Esecuzione titolare;

asigna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore, entro sette giorni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dal ricorrente: saldo del conto corrente acceso presso la UBS Privatkonto n. CHF CH70 0020 8208 1304 8540 Z di cui in parte motiva; saldo della carta di debito ricaricabile Monney n. 1405174 di cui in parte motiva;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 2.180,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;

dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili ricompresi nel suo patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;



entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 13/03/2024.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

